

MODIFICHE STATUTARIE DELL'ASSOCIAZIONE

CENTRO ANTIVIOLENZA GALATEA

PREMESSO

Che con atto del giorno 2 marzo 2012 è stata costituita l'associazione denominata Centro Antiviolenza Galatea, con sede in Catania Via Marchese di Casalotto n. 14

Che con Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") è disciplinato l'ordinamento degli statuti delle associazioni di volontariato, cui occorre adeguarsi

Tutto ciò premesso le attuali socie abrogando ogni precedente statuto, stabiliscono che l'associazione sarà regolata dai seguenti articoli:

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

In continuità con la è costituita Associazione avente la seguente denominazione: **Centro Antiviolenza Galatea APS** conforme al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del terzo settore" (CTS).

L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (articolo 4, comma 1 del CTS), verrà definita con l'acronimo APS (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE); l'acronimo APS dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente.

La sede della associazione è in Catania Via Marchese di Casalotto n. 14

L'Associazione è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia e ha durata illimitata. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutte le associate, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione è costituita da donne essa è apolitica, aconfessionale, è autonoma ed indipendente da associazioni politiche e sindacali e non ha fini di lucro e persegue unicamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, ha come suo obiettivo primario il contrasto contro ogni forma di violenza, e promuove ogni azione finalizzata a prevenire la violenza di genere, la violenza familiare ed extrafamiliare contro le donne, le bambine e i bambini, gli/le adolescenti.

L'Associazione pone, a fondamento delle proprie linee di intervento, i valori proclamati da: la Costituzione italiana; la Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo; la Carta Europea dei Diritti Fondamentali; la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo e i suoi Protocolli Opzionali; la Convenzione delle Nazioni Unite contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW); la Convenzione contro la tortura e i trattamenti e le punizioni crudeli, inumani o degradanti; la Convenzione di Lanzarote

contro ogni forma di sfruttamento sessuale ai danni di bambine e bambini; la Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile; la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul); la direttiva UE 29/2012 per La Protezione delle Vittime di Reato.

L'Associazione offre servizi di supporto e protezione a donne e minorenni vittime di violenza, a loro familiari, di consulenza a operatrici e operatori dei servizi, delle forze dell'ordine, della scuola, dell'associazionismo. L'Associazione collabora con amministrazioni comunali, regionali e centrali e con tutte le istituzioni aventi compiti di prevenzione del fenomeno della violenza, contrasto dei crimini, protezione e cura delle vittime. L'Associazione interagisce anche con operatrici e operatori del settore dei media e delle comunicazioni. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed opera, in via esclusiva, per la prevenzione e il contrasto della violenza maschile su donne. A tal fine, le socie, le volontarie e le operatrici che operano all'interno dell'Associazione sono esclusivamente donne che hanno ricevuto una formazione specifica, in ottemperanza ai principi della Convenzione di Istanbul, ratificata con legge n.77/2013.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale, secondo l'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio: **a)** Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; [...] **d)** Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; [...] **h)** Ricerca scientifica di particolare interesse sociale; **i)** Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; [...] **p)** Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (impresa sociale); [...] **v)** Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; **w)** Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione ha tra le proprie finalità:

a) contribuire all'interruzione della violenza ai danni di donne e minorenni;

b) garantire in collegamento con i servizi territoriali, il supporto, il pronto intervento, la rilevazione delle violenze e la valutazione della pericolosità e del rischio, la presa in carico dei bisogni di sostegno e cura specifici in favore di donne e minorenni vittime di ogni forma di violenza, e di adulti/e abusati/e in età minore;

c) intervenire concretamente, con misure di protezione immediata in case-rifugio a indirizzo segreto (o altre strutture), per far cessare l'esposizione alla violenza e permettere alle donne e ai/alle loro figli/e di iniziare

percorsi di elaborazione e superamento del trauma, di recupero dell'autostima ed empowerment necessari all'uscita da situazioni violente e alla costruzione di una vita autonoma;

d) assicurare alle vittime di violenza che ne facciano richiesta le necessarie informazioni legali, nella prospettiva di una tutela dei propri diritti;

e) sostenere l'impegno di contrasto alla violenza anche con la costituzione di parte civile dell'Associazione nei processi per violenza, oltre che per tutti quei reati che vedano l'Associazione direttamente come parte offesa;

f) promuovere il benessere dei soggetti vittime di violenza, adulte/i e minorenni, operando mediante interventi personalizzati nel pieno rispetto della dignità delle singole persone;

g) valorizzare una genitorialità responsabile e attiva finalizzata all'interruzione del ciclo della violenza;

h) promuovere azioni di prevenzione con interventi di informazione, sensibilizzazione e formazione sui temi della violenza, sugli stereotipi di genere e sugli strumenti di contrasto e intervento professionali;

i) contribuire all'emersione del fenomeno, sviluppare conoscenze e competenze in materia, rafforzare le normative e le politiche di contrasto per un pieno riconoscimento e tutela dei diritti delle vittime, favorire l'assunzione sociale di responsabilità rispetto al fenomeno della violenza. Contribuire, con particolare riferimento ai/alle giovani nelle scuole, all'affermazione di una cultura di rispetto della persona nella sua integrità e inviolabilità;

j) promuovere lo scambio di informazioni, dati statistici e buone prassi, la valorizzazione di un approccio multidisciplinare e interistituzionale, in particolare ai fini della prevenzione. Promuovere l'attivazione di reti formali ed informali di coordinamento e procedure di collaborazione con agenzie pubbliche e private che operano sul territorio nel contrasto alla violenza;

k) promuovere il riconoscimento dei diritti delle bambine dei bambini come soggetti capaci di autodeterminazione e detentori di diritti civili, politici, economici, culturali.

Per conseguire il raggiungimento di tali finalità l'Associazione potrà esercitare le seguenti attività:

- I. fornire accoglienza e gestire la raccolta e l'analisi delle segnalazioni;
- II. fornire consulenza legale sociale e psicologica;
- III. fornire informazioni legali;
- IV. valutare le conseguenze psicologiche causate dalla violenza anche attraverso l'intervento di figure specialistiche;
- V. fornire sostegno psicologico e psicoeducativo e psicoterapeutico;
- VI. creare e gestire percorsi di elaborazione del trauma e di uscita da situazioni violente individuali e di gruppo;
- VII. fornire servizi di formazione e sensibilizzazione, con la progettazione di interventi e consulenze formative, docenze sulle tematiche della violenza;
- VIII. elaborare studi e ricerche sul fenomeno della violenza ed elaborare dati con analisi quantitative e qualitative;
- IX. progettare iniziative per l'implementazione e la ricerca delle risorse. Nello svolgimento delle suddette attività sono assicurati i principi di non discriminazione, riservatezza e professionalità.

L'Associazione si impegna al lavoro di rete e alla ricerca di modalità operative integrate tra le diverse professionalità.

- X. Attivare e gestire ovunque e in numero illimitato, sportelli del centro antiviolenza sostenuto e alle vittime minori, vittime di violenza, anche tramite contributi di privati e/o enti pubblici locali, regionali, nazionali, europei
- XI. Stipulare convenzioni, protocolli con la Enti locali, con P.A. con le Aziende Ospedaliere, con i distretti socio sanitari, con forze dell'ordine con le istituzioni

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Le attività svolte dalle/dai socie/i a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte esclusivamente a titolo di volontariato.

L'Associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e.

L'Associazione potrà partecipare come socia ad altri enti e associazioni aventi scopi analoghi, nonché aderire a manifestazioni e organizzazioni aventi a oggetto scopi sociali e umanitari.

L'attività delle aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Le aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero delle associate è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associata dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- a) l'indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; b) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate

dagli organi associativi. C) In caso di adesione di istanza di minorenni la domanda dovrà essere sottoscritta anche da un genitore esercente la responsabilità. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato/a e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associata conferisce diritto di voto in assemblea e ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Tra Le associate si distingue la categoria delle **socie operatrici in prima linea** tra le quali possono iscriversi solo: 1. Le avvocate 2. Le praticanti avvocate 3. Le psicologhe 4. Le psicoterapeute 5. Le pedagogiste 6. Assistenti sociali. **Sono socie fondatrici** le socie che costituiscono l'associazione il 12 marzo del 2012

ART. 4 – (Diritti e obblighi delle associate)

Tutte le associate hanno diritto di:

- I. essere informate sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- II. frequentare i locali dell'Associazione;
- III. partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- IV. avere il diritto di: eleggere gli organi associativi e di essere elette negli stessi;
- V. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- VI. essere rimborsate dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- VII. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- VIII. prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;
- IX. esaminare ed estrarre copia dei registri sociali obbligatori dell'Associazione ai sensi dell'art. 15 d. lgs. n. 117/2017 facendone richiesta scritta al Presidente.

Le associate hanno l'obbligo di:

- I. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- II. svolgere la propria attività di consulenza verso gli altri in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro;
- III. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento stabiliti dall'Assemblea entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno.
- IV. Le associate operatrici in prima linea hanno l'obbligo di formazione e non potranno svolgere accoglienza se non abbiano assolto tale obbligo partecipato a tirocinio formativo.

Art. 5 (Perdita della qualifica di associata)

La qualità di associata si perde per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) decadenza, in caso di mancato versamento regolare della quota associativa entro la data di scadenza prevista;
- c) esclusione, per violazione da parte dell'associata del presente Statuto, delle deliberazioni dell'assemblea o del regolamento interno, quando l'attività della medesima sia in contrasto con gli scopi dell'Associazione o sia ad essi pregiudizievole; quando l'associata abbia compiuto azioni ritenute disdicevoli o disonorevoli nell'ambito o fuori dell'Associazione; quando l'associata si sia resa colpevole di atto incompatibile con lo spirito della persona e dell'onore secondo quanto disciplinato dal presente Statuto;
- d) per mancata assoluzione di incarico o delle responsabilità assunte, quando non partecipi a tre assemblee consecutive senza giustificato motivo o senza dare preavviso almeno 5 giorni prima della data prevista di svolgimento,
- e) per trasgressione della legge sulla privacy sia rispetto all'utenza, sia rispetto alle iscritte che all'Associazione quale soggetto privato;
- f) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.

La decadenza e l'esclusione sono decise mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessata. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associata che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

★ Contro il provvedimento dell'Assemblea arrecante l'esclusione dell'associata, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

La perdita della qualità di associata per i motivi di cui ai commi precedenti non dà diritto alla ripetizione della quota sociale.

Nel momento in cui, per qualsiasi motivo, la socia cessa di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto ed è tenuta a restituire ogni documento affidatole.

Art. 6 – (volontariato)

L'Associazione può avvalersi di volontarie nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro le volontarie che svolgono la loro attività in modo non occasionale. La volontaria è una donna che, per sua libera scelta e per il tramite dell'Associazione, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. L'attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività delle volontarie non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari e dalle beneficiarie. Alle volontarie possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dalle volontarie possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

art. 7 – (assicurazione obbligatoria)

Le volontarie devono essere assicurate contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 8 - (Libri sociali e Registro dei Volontari)

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del Decreto legislativo 117/2017:

- libro degli associati, che può essere tenuto in formato elettronico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- il registro dei volontari di cui all'articolo 17 del d.lgs. 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa.

ART. 9-(Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) Consiglio direttivo;
- c) la Presidente

ART. 10 -(Assemblea)

L'Assemblea delle socie è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è composta da tutte le socie iscritte nel libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative. L'Assemblea è convocata dalla Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dalla Vicepresidente oppure, in subordine, dalla Consigliera più anziana.

La Presidente convoca l'Assemblea mediante comunicazione e-mail, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'Ordine del Giorno, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo anche e-mail risultante dal Libro delle associate ed in regola con il pagamento della quota associativa, almeno 7 giorni prima del giorno previsto, salvi i casi di urgenza.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

Spetta alla Presidente constatare il diritto delle presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina una Presidente della assemblea e una segretaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle socie intervenute.

In Assemblea ciascuna socia ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo Settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro

socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Le componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza delle socie presenti.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti trattati. Gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

L'Assemblea ordinaria:

- a. nomina e revoca la Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
- b. approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c. determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno

Art. 10.1 - (L'Assemblea straordinaria)

- delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza delle socie aventi diritto al voto sia in prima convocazione che in seconda convocazione.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi **sullo scioglimento** dell'Associazione e sulla devoluzione del suo **patrimonio residuo** sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

ART. 11 - (il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e viene eletto dall'Assemblea delle Socie a maggioranza delle presenti.

È composto dalle seguenti cariche sociali: Presidente, Vicepresidente, Tesoriera, Segretaria, Consiglieria elette dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo e le componenti durano in carica tre anni, salvo dimissioni.

La Presidente dell'Associazione è di diritto la Presidente del Consiglio.

Le componenti possono essere rielette senza limitazioni.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde del proprio operato e della attività da esso svolta.

Delle sedute del Consiglio Direttivo viene redatto verbale dalla segretaria. Dopo l'approvazione, il verbale viene riportato in copia nell'apposito libro delle adunanze.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- I. amministrare l'Associazione;
- II. attuare le deliberazioni dell'assemblea;
- III. deliberare l'ammissione e l'esclusione delle associate
- IV. stabilire la quota sociale annuale
- V. stilare i regolamenti interni per il corretto funzionamento dell'Associazione, aggiornandoli quando è dove occorra;
- VI. attribuire gli incarichi necessari, a livello organizzativo, per la gestione e la realizzazione delle attività
- VII. deliberare sull'adesione dell'Associazione a manifestazioni e organizzazioni esterne
- VIII. predisporre i programmi di attività concordati in assemblea generale, allestire il piano previsionale e il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- IX. deliberare su acquisti e vendite di beni mobili e immobili, sui contratti anche di lavoro subordinato, sulle convenzioni e sui rapporti di collaborazione di qualsiasi tipo e su ogni altro atto sia di ordinaria che straordinaria amministrazione;
- X. conferire incarichi e mansioni alle singole iscritte, previa loro accettazione.

Le componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento delle proprie funzioni. Le componenti del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione della loro nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 26 del DLGS 117/2017.

Il Consiglio Direttivo decade:

1. per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
2. per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
3. per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

In queste ipotesi la Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, la Vicepresidente oppure, in subordine, la Consigliera più anziana, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione per la elezione del nuovo consiglio direttivo

ART. 12 - (la Presidente)

La Presidente viene eletta dall'Assemblea delle Socie a maggioranza delle presenti.

La Presidente dura in carica tre anni ed è di diritto Presidente del Consiglio Direttivo

Ella ha il compito di indirizzo e conduzione dell'Associazione, ne definisce i contenuti politici e ideologici e ne esprime pubblicamente il pensiero. La Presidente ed in caso di suo impedimento la Vicepresidente, ha ad ogni effetto, la rappresentanza legale dell'Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio - e compie tutti gli atti che non siano verso l'esterno, con piena facoltà di incassare somme di qualsiasi importo e di riscuotere quietanza liberatoria. Ella cura l'esecuzione delle delibere Assembleari e del Consiglio Direttivo. In casi di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del C.D., sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Spetta alla Presidente:

- I. curare le pubbliche relazioni con le autorità e con la stampa;
- II. convocare e presiedere l'Assemblea delle Socie e l'Assemblea del Consiglio Direttivo;
- III. curare l'attuazione delle delibere dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, avvalendosi delle opportune figure professionali scelte tra titoli o per anzianità di servizio, avvocate, psicologhe, pedagogiste, docenti esperti nei vari campi e quanto altro ritenga necessario;
- IV. concordare e presiedere i seminari formativi agli operatori delle varie categorie sociali medici di famiglia, operatori, giornalisti, altre associazioni, ecc.;
- V. presiedere, personalmente o per delega, gruppi di lavoro e laboratori che si formano all'interno dell'Associazione;
- VI. sovrintendere alle attività ai servizi dell'Associazione e agli adempimenti obbligatori ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 117/2017 che sono necessari per l'iscrizione dell'Associazione nel registro unico del terzo settore curando altresì l'indicazione degli estremi dell'iscrizione in tale registro negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico dell'Associazione.

L'attività è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, salvo eventuale rimborso spese documentate nei limiti stabiliti.

Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato e del mandato del C.D. la Presidente convoca l'Assemblea per la nomina della nuova Presidente e del nuovo Organo di amministrazione

ART. 13 – (libri sociali obbligatori)

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del Decreto legislativo 117/2017:

- I. libro degli associati, che può essere tenuto in formato elettronico;
- II. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- III. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- IV. Registro dei volontari di cui all'articolo 17 del d.lgs. 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa;

Le aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese della richiedente.

ART. 14 – (scritture contabili e bilancio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS, e sarà da depositare presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

Entro il 15 marzo di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo, dell'esercizio dell'anno precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro il 30 di Aprile di ciascun anno. Il bilancio approvato è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15 - (Patrimonio sociale)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative e contributi delle socie;
- contributi dei privati e donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni

Art. 16 (scioglimento)

L'Associazione ha durata illimitata

Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli. In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad altro ETS, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 (norme applicabili)

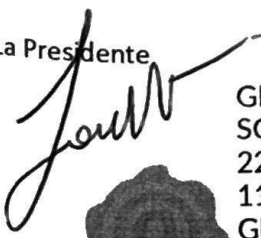
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

Del presente statuto vengono redatti tre originali ai fini di legge

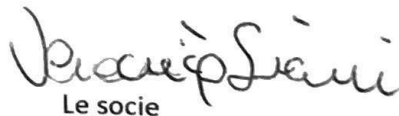
La Presidente



GIUSEPPA
SCALIA
22.03.2026
11:58:49
GMT+01:00



Firmato digitalmente da:
VALENTINA ARMENIA
Data: 22/03/2026 07:56:04


Le socie



